



COMUNE DI RIVE

Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 27.04.2017
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 12 del 24.06.2020
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 27.02.2025

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Finalità	4
Art. 2 - Oggetto e applicazione	4
Art. 3 - Vigilanza	4
Art. 4 - Definizioni	5
Art. 5 - Ordinanze del sindaco	5
TITOLO II – DELLA PROPRIETÀ, DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA.....	6
Art. 6 - Divieto di ingresso ai fondi altrui	6
Art. 7 - Spigolature e raccolta su fondi altrui.....	6
Art. 8 - Passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago	7
Art. 9 - Del Pascolo e della Transumanza	7
Art. 10 - Bestiame incustodito.....	7
Art. 11 - Attraversamento di centri abitati con mandrie e bestiame	7
Art. 12 - Ricetto a greggi vaganti	8
Art. 13 - Caccia e Pesca	8
TITOLO III – DELLE COSTRUZIONI E DEL RICOVERO DEGLI ANIMALI	9
Art. 14 - Costruzione ed ampliamento	9
Art. 15 - Recinti per animali	9
Art. 16 - Concimaie	9
Art. 17 - Prevenzione incendi.....	10
TITOLO IV – DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI.....	11
Art. 18 - Lotta alle malattie infettive negli animali	11
Art. 19 - Cani da guardia, animali da affezione e da cortile	11
Art. 20 - Apiari.....	11
TITOLO V – DELLE MALATTIE DELLE PIANTE.....	12
Art. 21 - Obbligo della denuncia di insorgenza di malattie delle piante	12
Art. 22 - Trattamenti antiparassitari	12
Art. 23 - Contenitori antiparassitari	13
Art. 24 - Residui di coltivazione	13
Art. 25 - Terreni ingerbiditi	13
Art. 26 - Danneggiamento delle piante	13
TITOLO VI – CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ACQUE E DELLE STRADE	14
Art. 27 - Elenco strade comunali, vicinali e interpoderali	14
Art. 28 - Opere necessarie per la conservazione delle strade.....	14
Art. 29 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	14
Art. 30 - Accessi su strade comunali	15
Art. 31 - Distanze per fossi, canali, alberi e siepi e oneri di manutenzione	16
Art. 32 - Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde.....	17
Art. 33 - Aratura dei terreni lungo le strade.....	18
TITOLO VII – COLTIVAZIONE DEL RISO E DEI CEREALI	19
Art. 34 - Disposizioni generali	19
Art. 35 - Distanze minime e zone di rispetto	19
Art. 36 - Adempimenti dei Comuni.....	19

Art. 37 -	Nuove risaie	20
Art. 38 -	Divieti	20
Art. 39 -	Obblighi.....	21
Art. 40 -	Riso “in asciutta”	21
Art. 41 -	Presidi sanitari	22
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		23
Art. 42 -	Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni	23
Art. 43 -	Sanzioni	23
Art. 44 -	Abrogazioni di norme, rinvii ed entrata in vigore.....	24

Allegato 1 Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2013, n. 44-5490

Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l’aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., e dal relativo regolamento di attuazione ed esecuzione.
2. Il presente Regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Rurale, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) Proprietà;
 - b) Pascolo, Caccia e Pesca;
 - c) Costruzioni rurali e ricoveri di animali;
 - d) Malattie infettive degli animali;
 - e) Malattie delle piante;
 - f) Acque e Strade;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le prescrizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Rurale.

Art. 3 - Vigilanza

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, anche gestito in forma associata con altre amministrazioni locali, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici e/o ai componenti dell'organo esecutivo dell'Ente appositamente investiti di funzioni gestionali sulla base dell'art. 53, c. 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i., nonché al personale dell'A.R.P.A. territorialmente competente, dei Carabinieri (Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, ex Corpo Forestale dello Stato), dei Vigili del Fuoco, ai funzionari dell'A.S.L. competente e alle guardie ecologiche volontarie della Provincia di Vercelli e a tutti gli ulteriori corpi di guardie ecologiche volontarie munite dei poteri previsti dalla L.R. n. 32/1982, per quanto concerne le competenze loro attribuite dalla normativa regionale vigente.
2. Gli operatori della Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni

medesime, comunque e sempre nel rispetto delle disposizioni fissate in via generale dalla legge 24.11.1981, n. 689.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
4. Il Sindaco ha la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie, di igiene e sicurezza pubblica per quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato imprenditore agricolo chi esercita l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura come definito dall'art. 2135 c.c.
2. Per *responsabilità dell'imprenditore agricolo* si intende la responsabilità stabilita dalla Legge e dalle norme concernenti l'esercizio dell'agricoltura secondo quanto disposto dall'art. 2137 c.c.
3. Per *proprietà fondiaria* si intende quella proprietà che può altresì essere chiusa o delimitata. In assenza di tale chiusura/delimitazione, come previsto dalle norme sulla Caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia medesima fatti salvi i fondi in cui vi siano in atto colture suscettibili di danno. È sempre occorrente il consenso del proprietario del fondo, invece, per l'esercizio della pesca come previsto dall' art. 842 c.c.

Art. 5 - Ordinanze del sindaco

1. Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, devono contenere, oltre alla indicazione delle persone cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine assegnato per l'ottemperanza, le disposizioni legislative e/o regolamentari in base alle quali viene emessa l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

TITOLO II – DELLA PROPRIETÀ, DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Art. 6 - Divieto di ingresso ai fondi altrui

1. È vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati.
2. Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, senza danneggiare i raccolti.
3. È parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciame d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dall'art. 843 del Codice Civile e meglio precisato all'art. 19 - commi 4 e 5 - del presente regolamento.
4. L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza deve essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria affinché attivino, eventualmente, le iniziative legali di propria competenza.
5. Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.

Art. 7 - Spigolature e raccolta su fondi altrui

1. Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incaricati del servizio di Polizia Rurale.
3. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.
4. I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
5. Se i frutti sono caduti da rami protesi sul fondo del vicino, questi appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
6. È permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui, se non recintati, senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto oppure richiamanti la natura associativa della riserva in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continua.
7. Gli incaricati del servizio di Polizia Rurale, quando sorprendono in campagna persone che abbiano con sé prodotti agricoli e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici municipali per gli accertamenti del caso.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.

Art. 8 - Passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago

1. È vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con veicoli fuoristrada di ogni genere senza specifico consenso del proprietario e/o dei conduttori del fondo.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.

Art. 9 - Del Pascolo e della Transumanza

1. Per l'esercizio del pascolo sui beni demaniali comunali verranno osservate le norme contrattuali stipulate con l'Amministrazione Comunale.
2. Il pascolo sui fondi privati aperti deve sempre essere custodito da personale capace qualora il fondo non sia adeguatamente recintato. Il personale di cui sopra vigilerà che il bestiame non rechi danno ai fondi vicini o molestie e pericolo per le persone.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.
4. In caso di violazioni delle disposizioni specifiche relative al pascolo si applicheranno le norme di cui al D.P.R. n. 320/1954, coordinato con la Legge n. 218/1988 e la D.G.R. Piemonte n. 18-7388 del 12.11.2007.
5. È, altresì, vietata la pratica della transumanza al fine del pascolo vagante sul territorio del Comune; ogni spostamento di mandrie, greggi ed armenti dovrà avvenire con l'utilizzo di mezzi di trasporto idonei, fatte salve le disposizioni specifiche dettate dal D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada, e dal successivo art. 12 del presente Regolamento.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la sanzione pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 10 - Bestiame incustodito

1. È vietato lasciare il bestiame al pascolo sia di giorno che di notte, se i fondi non sono cintati da ostacoli idonei.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.

Art. 11 - Attraversamento di centri abitati con mandrie e bestiame

1. Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono aver cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.
2. La mandria non deve comunque occupare l'intera carreggiata, ma deve permettere il passaggio di persone ed automezzi, e, inoltre, deve essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia munito di fanale proiettante rispettivamente luce bianca e rossa, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del Codice penale.
3. Nelle vie e piazze è vietata la sosta del bestiame, tranne che in occasione di manifestazioni autorizzate.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le disposizioni del vigente Testo Unico per la circolazione stradale – Codice della

Strada D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. e dell'art. 672 c. p., è punito con la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.

Art. 12 - Ricetto a greggi vaganti

1. Coloro che nel territorio comunale danno ricetto a greggi ed armenti provenienti da altre zone, sono tenuti ad avvisare immediatamente il Sindaco.
2. Parimenti i pastori e i caprai transumanti devono comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL, che provvederà ad informare il Comune, la data ed il luogo in cui intendono scaricare gli animali, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze, con almeno 48 ore di anticipo sulla data prevista d'arrivo a mezzo raccomandata A.R., telegramma, fax o e-mail.
3. Qualsiasi mutamento deve essere comunicato entro 48 ore.
4. Qualsiasi ulteriore trasferimento deve essere denunciato entro 24 ore e può essere effettuato dopo tre giorni di sosta nel luogo indicato dal proprietario/detentore, fino a quando le Autorità competenti non abbiano effettuate le verifiche previste dalle leggi.
5. In caso di violazioni delle disposizioni specifiche si applicheranno le norme di cui al D.P.R. n. 320/1954, coordinato con la Legge n. 218/1988.

Art. 13 - Caccia e Pesca

1. L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.
2. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
3. Per la caccia, oltre ai principi generali e disposizioni di legge, valgono anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni emanate dall'Amministrazione Provinciale.

TITOLO III – DELLE COSTRUZIONI E DEL RICOVERO DEGLI ANIMALI

Art. 14 - Costruzione ed ampliamento

1. La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal vigente P.R.G.C., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. (Testo Unico dell'Edilizia).
2. La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. e del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.C.) vigenti.
3. Le tipologie architettoniche dei fabbricati, residenziali e non, posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G.C. e R.E.C.

Art. 15 - Recinti per animali

1. I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non hanno pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
2. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche attinenti all'edilizia, sanità ed igiene, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 16 - Concimaie

1. Le concimaie, le vasche di accumulo, i pozzetti di raccolta per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere ubicati a non meno di metri 30 di distanza da condotte, serbatoi o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, e a non meno di metri 200 di distanza da pozzi e sorgenti di acqua destinata al consumo umano. La distanza tra il fondo di trincea di posa delle condotte e della platea impermeabile delle concimaie, delle vasche di accumulo e dei pozzetti di raccolta per le urine, rispetto al massimo livello dell'eventuale falda idrica sottostante non deve essere inferiore a metri 1.
2. Il letame deve essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando ogni percolazione nei fossi e sulla pubblica strada.
3. Il trasporto del letame a cielo aperto deve avvenire con particolare cura, in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico. Gli stessi accorgimenti vanno adottati per il trasporto di terra ed altri detriti. Tali trasporti non dovranno avvenire in concomitanza con gli orari usualmente dedicati al consumo dei pasti.
4. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione ad infiltrazioni inquinanti le falde d'acqua del sottosuolo.
5. Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua.
6. Lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari deve essere effettuato nel rispetto delle norme disposte dalla Regione Piemonte e previa autorizzazione rilasciata dalla Provincia.
7. In particolare, il materiale deve essere interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di spargimento, oppure tramite appositi interratori durante le operazioni, al fine di

evitare la propagazione di odori sgradevoli. Nelle aree agricole situate all'interno delle zone residenziali ed in presenza di abitazioni nel raggio di 100 metri è obbligatorio l'immediato interrimento dei liquami.

8. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, di edilizia, sanità ed igiene e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 17 - Prevenzione incendi

1. Come previsto dalla L.R. 9 giugno 1994, n. 16, è sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale (stoppie, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi.
2. In condizioni di particolare pericolosità, bisogna osservare le ordinanze emanate dalla Prefettura.
3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto sopra per particolari esigenze agricole, previa autorizzazione rilasciata dagli Enti interessati e non prima di essersi assicurati che non esista qualsiasi pericolo d'incendio, sia nei raccolti che nei fabbricati; comunque i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non possono essere abbandonati finché non siano completamente spenti.
4. Ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n°116, è consentita la combustione in loco, al di fuori dei terreni di cui al comma 1 e nel rispetto delle distanze ivi previste, del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco. La combustione di tale materiale è comunque consentita solo in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Piemonte, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è tuttavia sempre vietata. Il Comune ha facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
5. Ai sensi della Legge n. 353/2000 nella stagione e/o in particolari situazioni di pericolosità (siccità, vento) dichiarata dagli organi della Regione Piemonte è vietato fumare nei boschi, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere o compiere qualsiasi operazione che possa creare, comunque, pericolo d'incendio.
6. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, di edilizia, sanità ed igiene e del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-3 e 5 del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00. La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

TITOLO IV – DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

Art. 18 - Lotta alle malattie infettive negli animali

1. Il proprietario o detentore di animali a qualunque titolo è obbligato a denunciare all'autorità competente qualsiasi caso di malattia infettiva o sospetta malattia infettiva.

2. In attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, il proprietario deve provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.
3. Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente.
4. L'interramento è vietato, se non è autorizzato dalla Autorità Sanitaria.
5. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

Art. 19 - Cani da guardia, animali da affezione e da cortile

1. Per il presente articolo si rimanda alle disposizioni di cui al Titolo V del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana e alle vigenti disposizioni legislative, statali e regionali.

Art. 20 - Apiari

1. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di metri 10 (dieci) da strade di pubblico transito ed a non meno di metri 5 (cinque) dai confini di proprietà pubbliche o private. Inoltre la direzione di volo, identificato dalla porticina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.
2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità tali ripari devono avere una altezza di 2 (due) metri.
3. Queste distanze possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.
4. Secondo le disposizioni dell'art. 924 del Codice civile, chi dovesse raccogliere sciame dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno causato alle colture e alle piante.
5. Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d'inseguirli dopo lo stesso tempo.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

TITOLO V – DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 21 - Obbligo della denuncia di insorgenza di malattie delle piante

1. Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. n. 214/2005, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque, interessati all'azienda agricola, di denunciare al Sindaco, all'Ufficio provinciale per l'agricoltura, all'Osservatorio Fitopatologico della Regione e al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste, le malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi.
2. È fatto obbligo, altresì, di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti: tale denuncia può essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.

3. L'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici sunnominati, impartisce di volta in volta, disposizioni che devono essere rispettate dai proprietari dei fondi e da tutti gli interessati, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alle previsioni di legge in materia.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.

Art. 22 - Trattamenti antiparassitari

1. Al fine di evitare inquinamento ambientale e delle culture, è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti di ogni genere e di antiparassitari di prima e seconda classe.
2. In deroga a quanto su precisato, gli imprenditori agricoli in caso di assoluta necessità e giustificati motivi possono usare i sopradetti presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (croce di Sant'Andrea).
3. Gli operatori specializzati devono essere muniti di patentino rilasciato dall'Ufficio Provinciale per l'Agricoltura.
4. Durante l'impiego di questi prodotti si devono prendere degli accorgimenti in modo da evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con la bocca. Inoltre, si deve operare in assenza di vento per evitare che il prodotto si espanda oltre i confini di proprietà.
5. È fatto obbligo di osservare, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la coltivazione del riso in sommersione e in asciutta, e le rispettive distanze dagli immobili di civile abitazione. I diserbanti e i trattamenti antiparassitari non possono essere utilizzati ed effettuati quando le condizioni meteorologiche sono tali che, pur nel rispetto delle norme sopra menzionate, vi sia pericolo che le sostanze tossiche possano diffondersi nell'atmosfera fino a raggiungere le più prossime case di civile abitazione.
6. Le confezioni dei presidi sanitari non devono essere abbandonate dove capita, ma devono essere rese innocue: i contenitori in metallo, plastica o vetro possono essere smaltiti, dopo accurato lavaggio, nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00, salvo che diverse sanzioni siano previste da norme speciali.

Art. 23 - Contenitori antiparassitari

1. Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere
2. Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente.
3. Salve le sanzioni previste da leggi speciali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Art. 24 - Residui di coltivazione

1. Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del Mais, i tutoli e residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

2. Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.
3. È vietato il deposito – anche temporaneo – di ramaglie e sfalci verdi al di fuori delle aree a ciò debitamente destinate e autorizzate.
4. Salve le sanzioni previste da leggi speciali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

Art. 25 - Terreni ingerbiditi

1. In caso di terreni ingerbiditi, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di terreno pulito di almeno 3 (tre) m. dai confinanti e dal ciglio delle strade comunali e vicinali.
2. Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa dovrà essere eseguita a cura, coattivamente, del Comune che poi si rivarrà per il rimborso delle spese, dal proprietario dei fondi ingerbiditi medesimi.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 500,00.

Art. 26 - Danneggiamento delle piante

1. Il Codice penale punisce chi arreca danno alle piante defogliandole, scortecciandole, sveltandole, strappandole, ecc.
2. È vietato, inoltre, lasciare che le piante vengano danneggiate dagli animali o che questi vengano lasciati liberi di vagare per i terreni altrui durante la semina o la raccolta dei prodotti.

TITOLO VI – CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ACQUE E DELLE STRADE

Art. 27 - Elenco strade comunali, vicinali e interpoderali

1. L'ufficio municipale catastale è incaricato di tenere e conservare l'elenco delle strade comunali, vicinali a uso pubblico e interpoderali scorrenti nel territorio del Comune. Il Consorzio strade vicinali tiene, e mette a disposizione del Comune, il ruolo degli utenti chiamati per legge a contribuire alle relative spese di riparazione e conservazione.
2. Il Consorzio per la gestione delle strade vicinali determina, in accordo con la propria disciplina, il riparto della spesa spettante a ciascun utente, dedotto il concorso che può essere eventualmente accordato dal Comune, e quello derivante dagli obblighi speciali a carico di determinate proprietà o persone.

Art. 28 - Opere necessarie per la conservazione delle strade

1. Sono opere necessarie per la conservazione delle strade vicinali quelle obbligatorie per gli utenti di esse, ai sensi della normativa vigente, quali:
 - lo sgombero delle materie franate che fossero cadute sulla strada;
 - la conservazione dei fossi di scolo, degli acquedotti, dei ripari lungo le sponde laterali al corso dei rivi, lungo i risvolti in rialzo, la manutenzione delle traverse selciate, dei selciati delle strade in colle, ed in generale tutte quelle opere che dall'Autorità comunale siano riconosciute necessarie alla sicurezza del pubblico transito ed al mantenimento in buono stato delle strade.

Art. 29 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma del Codice Penale.
2. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali.
3. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
4. In caso di inadempienza del proprietario, o chi per esso, il Comune può fare eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
5. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione.
6. Senza il permesso del Comune è vietata l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.
7. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 30 - Accessi su strade comunali

1. Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafosse per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.
2. Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo deve essere di almeno cm. 60, salvo autorizzazioni in deroga e/o prescrizioni specifiche concesse o impartite dai competenti Uffici comunali.
3. Qualora il Comune accerti, anche nel corso di lavori di manutenzione dei fossi di cui ai precedenti commi, che le tubazioni posate dai privati siano intasate o non conformi al presente Regolamento o alle disposizioni impartite dai competenti Uffici comunali, si provvederà alla rimozione dei manufatti a spese del proprietario del fondo, che sarà tenuto a provvedere al successivo ripristino a propria cura e spese nell'osservanza delle disposizioni impartite.
4. In presenza di corsi d'acqua minori (stagionali o perenni) sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata, tramite riporti vari e le coperture mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione. Le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo.
5. I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.
6. I proprietari di strade private inghiaiate, si devono far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo devono predisporre e/o installare, là dove si rende necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo.
7. Inoltre, gli stessi proprietari sono tenuti a pulire i propri cavalcafosse intubati, tutte le volte che il Comune esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessate da detti cavalcafosse, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.
8. È vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade, scarpate, piazzole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.
9. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada e dalla normativa sui rifiuti, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 31 - Distanze per fossi, canali, alberi e siepi e oneri di manutenzione

1. In occasione di nuovi scavi di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
2. Per i fossi o canali scavati presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. Le distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà sono stabilite così:
 - a) Pioppi, roveri, platani, pini, olmi e noci ed in generale piante di alto fusto:
 - distanza dal confine di terreni coltivati metri 6,00

- distanza dal confine di altri terreni metri 3,00
 - b) Bosco ceduo con obbligo di taglio dopo massimo 10 anni:
 - distanza dal confine di terreni coltivati metri 6,00
 - c) Frutteti, viti, arbusti, vivai ecc.:
 - distanza dal confine di terreni coltivati metri 3,00
 - distanza dal confine di altri terreni metri 1,50
4. Nei casi suesposti sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti, purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile.
 5. I filari di coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata devono essere piantate ad una distanza minima di metri 1,50 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa è parimenti di metri 1,50.
 6. Per i filari di coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina o dal bordo esterno del fosso, deve essere di metri 3,00. Ove esiste la scarpata la stessa distanza parte dal bordo superiore della scarpata stessa.
 7. Ogni siepe tra due fondi si presume comune, salvo prova contraria, ed è mantenuta a spese comuni. Comunque, la distanza dal confine delle siepi deve essere di metri 0,50 minimo e l'altezza massima di metri 2,00.
 8. Le siepi, gli arbusti e tutte le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rivi e fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.
 9. La coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal codice civile.
 10. I proprietari di fondi adiacenti alle strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private, se assoggettate a servitù di passaggio, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada e a far tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale ed a rimuovere, nel più breve tempo possibile, quegli alberi che per effetto di intemperie vengono a cadere sul piano stradale.
 11. Qualora, a causa di intemperie o per altri motivi, alberi, rami, frutti vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
 12. Gli alberi, le siepi e gli arbusti devono essere mantenuti a cura e a spese dei proprietari. Per manutenzione si intendono la pulizia del tronco e dell'area intorno al tronco dai rami, dalle edere e dalle infestanti e/o dai rampicanti in genere, la potatura e sramatura dei rami secchi.
 13. Nel caso in cui i proprietari di piante, siepi e arbusti non provvedano ai sensi del comma precedente, il Comune, accertata la situazione di mancata manutenzione, provvede a sanzionare con un minimo di € 150,00 fino a un massimo di € 500,00 emettendo ordinanza specifica di manutenzione e, nel caso in cui anche questa venga disattesa, eseguendo i lavori per conto del privato e addebitandogli le spese.
 14. Gli alberi, le siepi e gli arbusti che giacciono a distanza non regolamentare dal confine stradale, che siano visivamente secchi in tutto o in parte, morti, oppure che siano, in tutti i casi, pericolosamente inclinati verso o sulla strada dovranno essere obbligatoriamente rimossi in maniera selettiva.

15. Le coltivazioni naturali o naturalizzate a prevalenza di Robinia pseudoacacia (Gaggia), poste nei terreni ingerbiditi e non, che siano al di fuori delle distanze regolamentari dalle strade devono essere mantenute con taglio a raso mantenendo almeno un 30% della vegetazione arborea preesistente, in maniera tale da ridurre le possibilità di dissesto idrogeologico dei terreni in pendenza.
16. L'autorizzazione al taglio da parte degli sportelli regionali forestali di singoli esemplari sani e/o di gruppi misti sani delle specie Acero, Quercia, Tiglio, Olmo, Ciliegio, Frassino, Pioppo e Pino silvestre che siano a distanza non regolamentare dalla sede stradale deve essere comunicata al Comune preventivamente alle operazioni di taglio. L'eventuale abbattimento di esemplari delle precedenti specie che siano in evidente stato di sofferenza, secchi e/o morti non necessita di comunicazione e può essere effettuato in qualsiasi momento.
17. È vietato il taglio degli alberi secolari e/o dichiarati monumentali, di alberate storiche e/o di pregio dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Il Comune provvede a stilare un elenco delle piante aventi le caratteristiche di cui sopra mediante la segnalazione di privati cittadini e associazioni in concerto con gli Uffici regionali preposti.
18. È vietato il taglio degli alberi di comprovata produzione tartufigena (il Comune provvede a censire gli esemplari e a stilare un elenco delle piante avvalendosi della collaborazione tra la Commissione agricola comunale e le eventuali associazioni comunali di cercatori di tartufi).
19. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 32 - Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.
2. Inoltre, sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.
3. I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo altresì di asportare le porzioni di terreno o di qualsivoglia altro materiale franato nella cunetta stradale o nel fosso.
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o del conduttore, il Comune potrà provvedere direttamente ponendo in carico del trasgressore le relative spese, fermo restando la contravvenzione accertata.
5. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali, ad esempio, le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

Art. 33 - Aratura dei terreni lungo le strade

1. I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazione, di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso le strade, loro ripe o loro fossi.
2. Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

3. Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto, fatto salvi gli obblighi di cui al comma precedente.
4. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.
5. La piantumazione di siepi ed alberi a sostegno delle sponde devono avvenire a una distanza di metri 4 fra loro, per permettere una periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.
6. Si fa rinvio espresso agli articoli 15, 16 e 17 del Codice della Strada e 26 e 27 del suo regolamento di Attuazione.
7. Salvo che il fatto costituisca violazione di normative specifiche, quali ad esempio le fattispecie ricadenti nelle disposizioni fissate dal vigente Codice della Strada, la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con la sanzione pecuniaria da € 150,00 ad € 500,00.

TITOLO VII – COLTIVAZIONE DEL RISO E DEI CEREALI

Art. 34 - Disposizioni generali

1. La coltivazione del riso nel Comune di Rive é disciplinata dalle disposizioni del presente Regolamento, oltre che dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, dal Regolamento generale per la risicoltura approvato con Regio Decreto 29 marzo 1908, n.157 e dalle disposizioni relative alla disciplina del lavoro in risaia.

Art. 35 - Distanze minime e zone di rispetto

1. Sul territorio comunale la coltivazione del riso è consentita all'esterno dell'area di rispetto definita con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 27/02/2025, e comunque nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) dagli aggregati di abitazioni 50 m;
 - b) dai cimiteri 50 m;
 - c) dagli stabilimenti produttivi, nonché dagli edifici di interesse storico o artistico così classificati dal P.R.G.C. o dalle leggi vigenti 100 m;
 - d) dalle abitazioni sparse (zonizzazione urbanistica diversa dalla "E") 10 m;
 - e) dagli impianti sportivi 50 m;
 - f) dai punti di captazione delle acque potabili destinate ad uso umano compresi i pozzi al servizio di case sparse e di aziende agricole 200 m.
2. Le distanze di cui al precedente comma 1 potranno essere ridotte da parte dei Consigli Comunali, allorquando la configurazione altimetrica, la natura dei terreni e il deflusso idraulico dell'area, la presenza di elementi fisici di confine, quali strade e argini e, inoltre, la struttura urbana degli insediamenti abitativi, produttivi e di servizi, giustifichino la coltivazione del riso senza arrecare danni agli edifici e alle persone. Tali criteri sono già stati adottati nella definizione dell'area di rispetto approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 27/02/2025.
3. La distanza di cui al punto 1-f) può essere modificata in funzione della definizione dell'area di salvaguardia della captazione ad uso idropotabile, ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R e s.m.i.
4. L'osservanza delle distanze di cui al comma precedente non esime dall'osservanza di norme regolamentari, in specie di Polizia stradale nei confronti di strade ad uso pubblico e di Polizia idraulica per gli argini.

Art. 36 - Adempimenti dei Comuni

1. I Comuni sul cui territorio siano presenti aree adibite a risicoltura o che comunque abbiano ricevuto domanda di attivazione di nuove risaie, definiscono su planimetrica catastale a scala non superiore a 1/5.000, la perimetrazione dei centri abitati e degli insediamenti di cui all'art. 35, comma 1, ed individuano le fonti di captazione, nonché per le abitazioni non servite da acquedotto pubblico, i relativi pozzi di cui al punto f) e delimitano le zone di rispetto prescritte dall'art. 35.
2. Tale definizione dovrà essere aggiornata ogni qualvolta con strumenti pianificatori, interventi o concessioni verrà modificato lo stato dei suoli.
3. Ogni variazione delle distanze di rispetto previste dall'art. 35 deve essere motivata.

4. La deliberazione di approvazione, corredata della planimetria, dovrà essere trasmessa al S.I.S.P. dell'ASL territorialmente competente per le valutazioni di competenza.

Art. 37 - Nuove risaie

1. Chiunque intenda attivare nuove risaie deve, entro il 30 novembre, presentare domanda al Sindaco nella quale siano dichiarati gli estremi catastali dei terreni che si intendono destinare a risaie, anche in rotazione con altre coltivazioni, allegando le mappe catastali in scala non inferiore a 1/2.000 su cui siano evidenziati i terreni stessi.
2. Il Comune provvede a:
 - a) verificare il rispetto delle distanze di cui all'art. 35;
 - b) pubblicare all'albo pretorio, per otto giorni consecutivi, la domanda, avverso alla quale potranno essere presentate osservazioni, da parte di chi ne abbia interesse, entro i 15 giorni successivi, ai sensi dell'art. 207 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
 - c) inviare, entro il 30 dicembre, la dichiarazione e le eventuali relative osservazioni al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL territoriale, il quale, avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnico-sanitaria, compie le verifiche necessarie ad accertare l'osservanza delle disposizioni vigenti e trasmette il proprio parere al Sindaco entro il 31 gennaio;
 - d) notificare, entro il 10 febbraio, al richiedente, l'autorizzazione od il diniego motivato all'attivazione della nuova risaia.
3. Le domande di risicoltura di cui al precedente comma 1, saranno iscritte, con i relativi provvedimenti, su apposito registro o scheda da tenersi nei Comuni, con tutte le indicazioni di autorizzazione o di diniego.
4. Ai fini del presente articolo, la risaia si intende di nuova attivazione nella parte che estende la coltivazione del riso oltre i limiti entro i quali essa era anteriormente autorizzata, tenuto conto della rotazione agraria.

Art. 38 - Divieti

1. La coltivazione delle risaie in sommersione è vietata all'interno dell'area di rispetto.
2. La coltivazione delle risaie può essere vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, possa risultare nociva alla salute pubblica ed all'igiene degli abitanti, in base a motivato giudizio dell'ASL competente per territorio.
3. Il Sindaco, o chiunque interessato, può richiedere all'ASL la constatazione di tale danno ai fini dell'emissione dell'ordinanza di divieto, che é decretata a norma degli articoli 207 e 208 del testo Unico delle Leggi Sanitarie vigenti.
4. Il Sindaco può ugualmente vietare la coltivazione di risaie quando queste danneggino la stabilità di strade e di altri pubblici edifici, o quando, per la loro particolare localizzazione, pur nel rispetto delle distanze prescritte, possano nuocere alla sicurezza delle persone od arrecare danni ad impianti tecnologici di interesse collettivo.
5. Il Sindaco ingiunge al conduttore la distruzione delle risaie attivate in luoghi non consentiti o contro il divieto delle autorità, fissando un periodo temporale per l'esecuzione; trascorso il termine di cui sopra, in caso di inadempienza da parte del conduttore, il Sindaco ordina la distruzione della risaia a spese del contravventore.

6. Il divieto della coltivazione delle risaie e/o la distruzione delle stesse non danno diritto ad alcun indennizzo, salva la revisione degli estimi prevista dall'art. 210 del R.D. 1265/34.

Art. 39 - Obblighi

1. Ad ogni appezzamento coltivato a risaia dovrà essere assicurato, nei limiti consentiti dalla coltivazione del riso, un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione, diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante.
2. I terreni coltivati a risaia dovranno essere muniti, a cura dei conduttori, di un'efficiente rete di scolo fino all'immissione nei canali di deflusso. È vietata la dispersione delle acque delle risaie sul suolo pubblico, ivi incluse le strade di campagna di proprietà pubblica, nel sottosuolo ed ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente.
3. I canali ed i fossi destinati a condurre le acque dovranno essere di portata sufficiente; dovranno, inoltre, essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.
4. Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistessero scavi o terreni posti a livello altimetrico inferiore, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari od i conduttori delle risaie dovranno dare i necessari scoli alle acque stagnanti.
5. Le lavorazioni agricole in area di rispetto sono vietate la domenica e i giorni festivi, dalle ore 12 alle 24.
6. Si richiama, altresì, all'obbligo di non imbrattare le strade comunali con residui dalle lavorazioni dei campi.
7. In caso di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a risaia dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del Testo Unico delle leggi Sanitarie.

Art. 40 - Riso "in asciutta"

1. Per coltivazione del riso "in asciutta" si intende quella esercitata con la normale irrigazione per aspersione, scorrimento od infiltrazione, praticata per le altre coltivazioni estive (mais, soia) e con i medesimi turni, evitando nel modo più assoluto la sommersione del terreno ed ogni lavorazione intesa ad impermeabilizzare il terreno. A tal proposito, la durata di irrigazione non deve superare, di norma, le 18 ore dall'inizio della somministrazione d'acqua.
2. La coltivazione del riso "in asciutta" non è ammessa nelle zone di rispetto di cui all'art. 35. Tale disposizione entrerà in vigore dalla stagione agricola 2025-2026. Fino all'entrata in vigore della presente disposizione, è ammessa la coltivazione del riso "in asciutta" nel rispetto degli obblighi e dei divieti del presente regolamento e di quanto disposto dalle normative regionali e nazionali in materia di distanze per le coltivazioni ed i trattamenti.
3. Nelle zone di rispetto il risicoltore che ha dichiarato di coltivare riso in asciutta, previo accordo di cui al punto 2, dovrà comunque poter dimostrare, in occasione di eventuali controlli, di aver usato o di usare il metodo di irrigazione periodica con successiva apertura dei solchi di scolo per il deflusso delle acque. Dovranno essere altresì previsti fossi colatori per separare i terreni a coltivazione "in asciutta" con i terreni a coltivazione tradizionale, in modo che non si verifichino infiltrazioni con ristagni di acqua nei terreni coltivati "in asciutta".

4. Ogni violazione in ordine a quanto previsto nei precedenti punti 1 e 3 del presente articolo comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 38.

Art. 41 - Presidi sanitari

1. L'impiego di prodotti chimici per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle malerbe dovrà avvenire secondo la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia. A tal proposito, si richiamano le distanze dalle aree frequentate da popolazione stabilite dal P.A.N. per l'esecuzione di trattamenti, nonché le modalità di comunicazione.
2. Attraverso apposita deliberazione del Consiglio Comunale è possibile individuare specifiche zone di rispetto in cui l'uso di prodotti fitosanitari sia vietato.

Art. 42 - Sanzioni e ulteriori divieti

1. Le violazioni del presente Titolo comportano una sanzione amministrativa pari ad € 300,00 a giornata piemontese, oltre che quanto già previsto nei singoli articoli del presente Titolo.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 - Procedure di accertamento e contestazione delle violazioni

1. L'accertamento e la contestazione delle violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento competono agli Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria e agli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.
2. L'Agente che ha accertato la violazione provvederà a redigere apposito processo verbale contenente, oltre alla indicazione della norma violata, la sommaria descrizione del fatto le generalità del trasgressore e degli eventuali responsabili in solido o, nel caso di trasgressore minore, le generalità degli esercenti la potestà parentale o degli affidatari, l'indicazione, nei limiti minimo e massimo, della sanzione, le modalità del pagamento, l'ufficio al quale il pagamento dovrà essere effettuato, l'indicazione dell'Autorità alla quale far prevenire eventuali scritti difensivi e il termine entro il quale questi ultimi debbono pervenire.

Art. 44 - Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti dal presente Regolamento.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
5. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.
6. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
7. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
8. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma

speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

9. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, e' tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 45 - Abrogazioni di norme, rinvii ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che abroga il precedente Regolamento di Polizia Rurale, nonché ogni altra disposizione contenuta in diversi Regolamenti Comunali o ordinanze contrarie alle norme in questo contenute, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, e fa rinvio dinamico alle norme di superiore e pari rango.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Allegato 1

Deliberazione della Giunta Regionale 4 marzo 2013, n. 44-5490

Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale.

1. PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

È vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

2. LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni

caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

3. ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 ter della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

4. PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

5. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché

l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 ter della L.R. 63/78.

6. DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 5 l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).